

Co.Re.Com. Cal/Ri

DELIBERAZIONE N. 95

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

Giannini xxx c/ Okcom xxx.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del giorno 25/06/2012, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, presente l'Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com. Calabria;
dato atto che la seduta del Comitato, prevista per oggi in cui si doveva procedere all'approvazione delle definizioni delle controversie, non si è potuta tenere per mancanza del numero legale;
ritenuto che i termini procedurali previsti dalla normativa vigente sono scaduti per molti dei ricorsi posti oggi in decisione;
considerato che per la natura provvedimento delle deliberazioni de quibus non è dato rinviare ulteriormente la decisione di essi;
visto il verbale della seduta odierna che forma parte integrante del presente deliberato;
visto l'art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.re.com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 23 novembre 2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 55082, con cui l'utente Giannini xxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la società Okcom xxx., ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 29 novembre 2011 (prot. n. 55975), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'utente Giannini xxx ha promosso, dinanzi a questo Corecom, un procedimento di conciliazione nei confronti della società OKcom xxx. La conciliazione si è conclusa con esito negativo ai sensi dell'**art. 8, co. 3, del regolamento**.

Il 22 settembre 2011, l'istante demandava la definizione della controversia.

Esponeva il ricorrente, di aver dovuto subire l'arbitraria attivazione del servizio telefonico da parte di Okcom xxx., con successiva privazione del servizio voce. Affermava altresì di aver ricevuto una diffida da parte di uno studio legale incaricato dall'azienda resistente.

L'istante, pertanto, domandava il risarcimento del danno o, in ogni caso, la corresponsione di un indennizzo per il disagio subito.

Okcom xxx., tempestivamente costituita, domandava il rigetto delle avverse domande, affermando all'uopo che:

- 1) in data 1 aprile 2011, veniva contattata la sig.ra Nicotera Patrizia, coniuge del titolare dell'utenza, per la stipula di un contratto a distanza;
- 2) durante il contatto venivano fornite alla coniuge dell'utente tutte le comunicazioni previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, quali il nominativo della Società e della persona fisica che aveva eseguito la telefonata, i dettagli del servizio telefonico offerto, l'informativa sui diritti degli utenti;
- 3) sia all'inizio che alla fine del contatto telefonico, l'operatore informava la sig.ra Nicotera che attraverso la registrazione si sarebbe concluso un contratto a distanza;
- 4) la coniuge dichiarava espressamente di essere interessata al servizio, di poter disporre dal punto di vista negoziale, in quanto espressamente delegata dall'intestatario, autorizzando altresì l'operatore alla registrazione della telefonata ai fini della raccolta del consenso alla conclusione del contratto;
- 5) l'intera operazione veniva regolarmente registrata, conferendo piena efficacia all'accordo;
- 6) la conclusione del contratto veniva poi confermata attraverso l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento - spedita al domicilio dell'utente - contenente le condizioni contrattuali, il modulo dati, la scheda prodotto, la lettera di benvenuto, il prospetto informativo, il modulo DBU per la richiesta della pubblicazione dei dati negli elenchi telefonici;
- 7) aveva concesso a tutti i propri clienti, incluso l'attuale istante, un termine di 15 (quindici) giorni per l'esercizio del diritto di recesso, più favorevole quindi rispetto a quello sancito dal codice del consumo;
- 8) l'utenza veniva attivata il 1 giugno 2011, dopo 60 giorni dalla conclusione del contratto e 41 giorni dalla scadenza del termine previsto per il ripensamento;
- 9) gli addebiti in fattura erano corretti, corrispondenti alle condizioni contrattuali pattuite ed in linea con il servizio richiesto e somministrato;
- 10) stante la persistente morosità del ricorrente, la Società lo sollecitava ripetutamente alla corresponsione delle somme dovute, informandolo delle ulteriori conseguenze del mancato pagamento;

11) solo successivamente ai ripetuti solleciti telefonici, l'operatore era costretto a sospendere il servizio telefonico sull'utenza intestata al sig. Giannini, conferendo mandato ad uno studio legale per il recupero del credito.

Allegava l'operatore una copia: del CD, contenente la registrazione vocale, delle condizioni contrattuali, del modulo dati, della scheda prodotto, della lettera di benvenuto, del prospetto informativo e del modulo DBU, corredati dall'avviso di ricevimento sottoscritto dall'utente.

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'**art. 14 del Regolamento** ed è pertanto procedibile.

Si rammenta, altresì, che ai sensi **dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti**, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, giacché è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il maggior danno.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti del dispositivo.

2.1 Sull'attivazione di un servizio non richiesto.

L'utente, come visto, lamenta l'attivazione di un servizio telefonico (voce) non richiesto.

L'operatore afferma, invece, di aver adempiuto a tutte le comunicazioni previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di contratti a distanza.

L'indagine sull'esistenza di un servizio non richiesto, non può prescindere dall'esame del file - depositato in atti - contenente la registrazione telefonica.

La riproduzione vocale è **perfettamente conforme alle indicazioni espresse dall'Agcom in tema di adempimento agli obblighi informativi**. In particolare la delibera 179/03/CSP, allrt. 4 recita testualmente che: *"Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi. La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi anche in relazione alle modificazioni delle condizioni applicate al servizio sottoscritto, avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli...omissis..."*.

Il vocal order è chiaro, espresso in termini comprensibili ed è tale da suscitare quell'adeguata consapevolezza richiamata dalle norme.

Alla registrazione vocale poi, così come sancito dalla legge, ha fatto seguito l'invio del modulo di conferma del contratto, spedito per raccomandata a/r, contenente le informazioni elencate **dall'art. 53 del codice del consumo**. In particolare, secondo quanto disposto, poi, **dall'art. 2, co. 5, 6 e 7 della delibera 664/06/CONS**: *"5. La volontà inequivoca del titolare dell'utenza telefonica di concludere il contratto deve risultare da un modulo ovvero altro documento contrattuale, anche elettronico, recante la data e l'ora dell'avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione del titolare dell'utenza telefonica. Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e il consenso informato del titolare dell'utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell'interessato alla registrazione, sempre che l'operatore abbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente. 6. Prima o al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell'utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all'articolo 53 Codice del consumo. Con il medesimo modulo, l'operatore comunica al titolare dell'utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione, a mezzo di fax o di posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessa informativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'art. 3 e dall'art. 57 del Codice del consumo"*.

Il vocal order viene però concluso tra l'addetta ed il coniuge dell'intestatario, laddove secondo le indicazioni espresse dalla **delibera 664** citata, l'unico soggetto legittimato a disporre della propria utenza telefonica è il titolare dell'utenza, anche perché tenuto a fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali (*ex multis*: **delibera 127/10CONS**).

A tale proposito, come espresso in più occasioni dall'Agcom "per l'attivazione di un servizio di comunicazione elettronica vale il principio generale per il quale l'operatore, prima di erogare il servizio, deve acquisire il consenso inequivoco del titolare della linea telefonica". Nel caso di specie è stato il coniuge convivente a stipulare il contratto, poi contestato dall'altro coniuge titolare dell'utenza. Orbene secondo l'Agcom: *tale fattispecie è peculiare in quanto vige anche la regola codicistica che attribuisce disgiuntamente ad entrambi i coniugi il potere di compiere atti giuridici nell'interesse della famiglia, principio espresso nei dati normativi contenuti negli articoli 143, 180, 189 del codice civile verso i quali si è orientata la giurisprudenza di legittimità più recente.* Alla luce di ciò, può ben affermarsi che l'attività giuridica posta in essere dal coniuge non titolare del diritto ha generato un'apparenza giuridica rilevante, "realizzando un legittimo affidamento nell'altro contraente (operatore) circa la validità del contratto concluso con persona non titolare dell'utenza. Secondo un orientamento della S.C. di Cassazione (cf. Cass. Sez. 1, 04/06/99, n. 5487; Cass. Sez. II, 07/07/95, n. 7501, Cass. Sez. II, 25/07/92, n. 8995), applicabile al caso di specie, benché ogni coniuge sia di regola responsabile in proprio per le obbligazioni da lui o da lei contratte, senza poter impegnare in alcun modo l'altro coniuge, tuttavia può ritenersi che un coniuge sia responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dall'altro - oltre che nei casi in cui fosse stata conferita a quest'ultimo, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo - anche tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da fare ritenere, alla stregua del rilevante principio della apparenza giuridica, che il coniuge abbia contratto una determinata obbligazione, riconducibile all'interesse della famiglia, non già in proprio, ma in nome dell'altro" (DELIBERA N. 655/07/CONS, in senso conforme v. DELIBERA N. 127/10/CONS cit.).

D'altronde, l'utente non nega la legittimazione attiva del coniuge. Piuttosto, ritiene di non aver concluso alcun contratto, giacché non ha sottoscritto, né restituito il modello inviato dal Gestore, affermando anzi, nel modello UG, di non essere certo di averlo ricevuto.

Orbene, l'indagine istruttoria ha comprovato la ricezione da parte dell'utente di una raccomandata a/r contenente il contratto cartaceo e la documentazione informativa di corredo. La ricezione di una raccomandata è fatto significativo ed è tale da imporre all'utente l'onere di agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli avrebbe dovuto esaminare il documento ricevuto in cui erano espresse chiaramente le conseguenze giuridiche del suo silenzio. Si legge, infatti, nel prospetto informativo inviato da Okcom: "Il servizio da Lei attivato Le consente di effettuare le chiamateomissIl cliente ha diritto di recedere, senza alcune penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 6/09/2005, estesi a 15 (quindici) giorni per i vocal order e per le richieste di attivazione on line, onde favorire maggiormente il cliente...omissis"

Il rapporto contrattuale tra le parti si è pertanto correttamente instaurato ed è stato successivamente confermato per il mancato esercizio del recesso garantito all'utente ai sensi dell'art. 5 della delibera 664/06/CONS. Non appare pleonastico osservare infine che il recesso avrebbe potuto essere esercitato, piuttosto che nell'ordinario termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, in quello più favorevole assegnato da Okcom (15 giorni). Anche sotto tale profilo si appalesa quindi un comportamento poco diligente dell'utente.

2.2 Con riferimento alla sospensione del servizio.

La sospensione del servizio è fatto incontrovertito tra le parti. L'utente afferma, nel modello GV5, inviato in occasione del procedimento di primo grado, di aver subito l'interruzione della linea voce a partire dal giorno 20 settembre 2011.

Okcom eccepisce, come visto, che la sospensione della linea veniva disposta il 19 settembre 2011, dopo ripetuti solleciti telefonici, per la persistente morosità del ricorrente.

L'indagine probatoria esperita nel corso del procedimento conduce all'accertamento di una responsabilità del gestore.

Sulla scia degli orientamenti definitivi prevalenti, si giunge, quindi, a comporre gli interessi in conflitto, avvalendosi dei principi di ripartizione del carico probatorio concretamente applicati nel processo civile. In particolare, secondo giurisprudenza pacifica, l'onere della prova, in tema di fornitura del servizio nell'ambito del settore delle telecomunicazioni è ripartito tra utente (creditore) e gestore (debitore) in tal senso: "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass. Civ. n.2387/04 e 936/10). Parimenti consolidato è il principio di vicinanza della prova, anch'esso fatto proprio da questo Co.re.com., secondo cui: "l'onere della prova, poi, dev'essere ripartito oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo; principio riconducibile all'art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il

divieto di interpretare la legge tendendone impossibile o troppo difficile l'esercizio" (Cass, Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533 e 10 gennaio 2006 n. 141). Il nodo va sciolto, quindi, alla luce degli anzidetti criteri di ripartizione del carico probatorio e tenuto conto delle risultanze istruttorie. A fronte, pertanto, della puntuale deduzione dell'utente di una mancata erogazione del servizio e della prova della fonte contrattuale del rapporto, era onere del gestore contestare l'affermazione dimostrandone la fornitura, ovvero provare – sempre ex art. 1218 c.c. – che l'inadempimento o il ritardo fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile allo stesso operatore.

Ciò posto, nella fattispecie odierna, incombeva su Okcom l'onere di provare il rispetto della regolamentazione vigente in materia di sospensione dell'utenza. L'esame degli atti e delle reciproche deduzioni delle parti comprova l'illegittimità della sospensione posta in essere da Okcom, in quanto non preceduta da congruo preavviso, come invece disposto ex art. 5, delibera 173/07/CONS, allegato A, che testualmente recita: "fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore...omissispuò disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento 2. Ai fini del comma precedente: a. non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell'utente qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione: ciò per tutto il periodo in cui con riferimento a tali addebiti siano pendenti una procedura di reclamo oppure di conciliazione o di definizione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente regolamento.....omissis".

Il gestore, infatti, non ha assolto all'onere della prova a suo carico, depositando idonea documentazione comprovante l'invio di un preavviso di sospensione, né d'altronde ha indicato con schermate di dettaglio (aventi la sola natura di indizio) i riferimenti dei presunti contatti telefonici, sicché, in conformità al principio di ripartizione del carico probatorio, enunciato nelle citate pronunce del Supremo Collegio, merita accoglimento la richiesta dell'utente di corresponsione di un indennizzo.

3 Indennizzi, rimborsi e storni.

All'utente dovrà, poi, essere corrisposto un indennizzo per la sospensione dell'utenza dal 19 settembre 2011, sino alla data di presentazione dell'istanza di definizione (23 novembre 2011), per un totale di 65 giorni complessivi.

A tale proposito, l'art. 4, della delibera 73/11/CONS espressamente recita: "*nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad € 7,50 per ogni giorno di sospensione*".

All'utente dovrà, dunque, essere corrisposto un indennizzo, così determinato:

€ 487,50 (quattrocentottantasette/50), per la sospensione dell'utenza senza preavviso, per 65 giorni complessivi.

Come da orientamento consolidato, il calcolo dell'indennizzo, si conforma altresì ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, che presuppongono una corrispondenza tra l'indennizzo erogato ed il pregiudizio subito.

4 Sulle spese di procedura.

L'art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*" e che "*quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi*" vadano comunque "*rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione*".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare, il mancato svolgimento di udienze, la fondatezza solo parziale dell'istanza, il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese. Si riconosce, pertanto – in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS – l'importo di € 50,00 (cinquanta/00), in favore dell'utente, a titolo di rimborso spese di procedura di conciliazione e di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

DISPONE

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, della domanda proposta dall'utente xxx Giannini, con rigetto delle ulteriori domande.

La società OKcom xxx, è tenuta a riconoscere e versare all'istante, attraverso assegno bancario e/o bonifico ovvero, **limitatamente all'indennizzo accertato**, tramite compensazione con le somme insolute a carico dell'utente:

- 1) € 487,50 (quattrocentottantasette/50), a titolo di indennizzo, per la sospensione dell'utenza senza preavviso;
- 2) € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso spese di procedura.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'**articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP**.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Il Presidente
f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore
f.to Avv. Rosario Carnevale